

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	32
5-11358 Plangger ed altri: Sulle risorse destinate al G7 di Taormina e sui relativi costi ..	32
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	44
5-11359 Dieni ed altri: Su una procedura di selezione di esperti presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di cui al DPCM 8 agosto 2016	32
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	33
Variazioni nella composizione della Commissione	33
Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari. C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3225 Richetti, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, C. 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Emendamenti C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	34
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	46
DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7. C. 4451 Governo (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	47
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	43
Modifiche alla legge elettorale C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa,	

C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	43
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di testo unificato del relatore</i>)	48
AVVERTENZA	43

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11358 Plangger ed altri: Sulle risorse destinate al G7 di Taormina e sui relativi costi.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) replicando, prende atto della risposta della rappresentante del Governo.

5-11359 Dieni ed altri: Su una procedura di selezione di esperti presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di cui al DPCM 8 agosto 2016.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) sottoscrive l'interrogazione in titolo e la illu-

stra. Osserva che l'interrogazione è tesa a chiedere spiegazioni in merito a una procedura di selezione di 18 esperti presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) per una cifra superiore a un milione di euro lordi l'anno per quattro anni. Sottolinea che la procedura è avvenuta attraverso un avviso pubblicato solo sul sito del Dipartimento per raccogliere le manifestazioni di interesse utili alla predisposizione di una *short list*. La scarsa pubblicità fa ritenere che tale avviso fosse indirizzato a soggetti precisi e di fiducia da inquadrare all'interno della Presidenza del Consiglio. Chiede quindi spiegazioni sull'utilizzo di questo metodo.

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), replicando, osserva che i fatti alla base dell'interrogazione in titolo sono sicuramente leciti se confrontati con altri episodi di cronaca giudiziaria che riguardano esponenti del Governo, ma denotano un atteggiamento di chi vuole avere le mani libere, atteggiamento che lascia l'amaro in bocca. Vengono così premiate persone fedeli a esponenti di Governo, non ottemperando alle disposizioni costituzionali che prevedono che nella pubblica amministrazione si entri per concorso. Si tratta di un malcostume istituzionale che fa pensare a un piano alternativo per intervenire pesantemente sulla pubblica amministrazione, visto il fallimento dei tentativi di riforma attuati dal Governo attuale e da quello precedente.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 16.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 16.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Variazioni nella composizione
della Commissione.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il deputato Antonio Distaso, del gruppo Misto-Conservatori e Riformisti, è entrato a far parte della I Commissione e che, contemporaneamente, il deputato Maurizio Bianconi, del medesimo gruppo Misto-Conservatori e Riformisti, ha cessato di farne parte.

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari.

C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3225 Richetti, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, C. 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2017.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, propone l'adozione, come testo base per il proseguimento dell'esame, della proposta di legge C. 3225 di cui è primo firmatario.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) manifesta un forte dissenso in relazione alla proposta del relatore, con la quale ritiene che la maggioranza miri ad impadronirsi di prerogative spettanti alle opposizioni, in ordine alla calendarizzazione in Assemblea di provvedimenti in quota delle medesime opposizioni. Chiede al presidente di investire della questione la Presidente della Camera, al fine di garantire un'interpretazione corretta del Regolamento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, replicando al deputato Sisto, ribadisce che la procedura di abbinamento è avvenuta con l'imprescindibile consenso del gruppo di opposizione titolare della proposta precedentemente disabbinata e che quindi non si è verificata nessuna interferenza da parte della maggioranza e nessuna violazione regolamentare. Senza la rinuncia del gruppo del Movimento 5 Stelle al disabbinamento della proposta C. 2354 Lombardi, non si sarebbe infatti potuta attivare la procedura di abbinamento.

Danilo TONINELLI (M5S), pur facendo notare che il suo gruppo avrebbe preferito un testo comprensivo anche delle dispo-

zioni in materia di trattamento economico dei parlamentari, dichiara di condividere la proposta di testo base formulata dal relatore. Preannuncia che il suo gruppo, pur di assicurare un esame spedito e una veloce approvazione in Assemblea del testo C. 3225 Richetti, ridurrà al minimo la propria attività emendativa in Commissione, impegnandosi a rinunciarvi del tutto in sede di esame in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) si riserva di sottoporre autonomamente la questione alla Presidente della Camera nei termini sopra esposti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la Commissione, come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, procederà all'adozione del testo base nella seduta di domani giovedì 18 maggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.10.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Emendamenti C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, rileva che le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 7 e gli emendamenti 1.800,

5.800 e 24.800 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 4368 apporta rilevanti modifiche all'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché all'ordinamento penitenziario. Il provvedimento è stato approvato dal Senato ed è il frutto della unificazione in un unico testo, oltre che di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, di tre progetti di legge già approvati dalla Camera: il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2798 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, S. 2067), la proposta di legge Ferranti ed altri C. 2150 (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, S. 1844) e la proposta di legge Molteni C. 1129 (Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, S. 2032). Il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 15 marzo 2017, a seguito della presentazione di un maxiemendamento da parte del Governo, su cui è stata posta la questione di fiducia.

In particolare, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, il disegno di legge interviene sulla disciplina di alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio. Particolarmente significativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione, originariamente contenuta nel disegno di legge A.S. 1844 (già approvato dalla Camera dei deputati) e oggetto di modifiche nel corso dell'esame al Senato. Ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario. Il testo contiene poi modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi concernenti: l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Da ultimo il disegno di legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (cosiddetto Trojan), e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne reclusi e delle detenute madri.

Il provvedimento all'esame della Commissione consta di un articolo unico diviso in 95 commi.

Il comma 1 disciplina le condotte riparatorie, come nuova causa di estinzione

del reato, riproducendo pressoché integralmente il testo già approvato dalla Camera.

Il comma 2 costituisce disposizione transitoria in base a cui la nuova causa di estinzione del reato trova applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, in tal caso il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Sono, infine dettate dai commi 3 e 4 le disposizioni procedurali per l'applicazione della disciplina dell'articolo 162-ter ai processi in corso. Rispetto al testo già approvato dalla Camera (A.S. 2067, articolo 2), il Senato ha specificato che l'imputato nella prima udienza può chiedere al giudice, se non è possibile provvedere al risarcimento del danno per fatto a lui non addebitabile, la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale.

Il comma 5 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. La disposizione – identica a quella già approvata dalla Camera dei deputati – aumenta la cornice edittale sanzionando lo scambio elettorale politico-mafioso con la pena della reclusione da 6 a 12 anni commi da 6 a 9 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio: furto in abitazione e con strappo (articolo 624-bis del codice penale), furto aggravato (articolo 625 del codice penale), rapina (articolo 628 del codice penale) ed estorsione (articolo 629), aumentando le pene ed escludendo – in alcuni casi – gli effetti del bilanciamento delle circostanze.

I commi da 10 a 14, riprendendo, seppure con significative modifiche, quanto previsto dal disegno di legge A.S. 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati), intervengono in materia di prescrizione dei reati. Preliminarmente si segnala la soppressione, rispetto al testo – Camera dell'integrazione all'articolo 157 del codice penale

che – in relazione al tempo necessario a prescrivere – stabiliva l'aumento della metà dei termini di prescrizione per i seguenti reati: corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale). Il comma 10 integra il contenuto dell'articolo 158 del codice penale, che disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione. Il comma 11 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, dettata dall'articolo 159 del codice penale. Sono state soppresse dal Senato ulteriori ipotesi sospensive del corso della prescrizione previste dalla Camera ovvero: le perizie particolarmente complesse disposte in udienza preliminare o in dibattimento, dalla data di affidamento dell'incarico fino al deposito della perizia e comunque per un massimo di 3 mesi; la presentazione di ricusazione, dalla data della sua presentazione sino alla comunicazione al giudice procedente che ne dichiara l'inammissibilità.

Il comma 12 riguarda i casi di interruzione del corso della prescrizione. Viene modificato l'articolo 160 del codice penale per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del Pubblico Ministero, interrompe il corso della prescrizione.

I commi 13 e 14 intervengono sull'articolo 161 del codice penale, che disciplina gli effetti dell'interruzione e della sospensione della prescrizione.

Il comma 15 stabilisce espressamente che la nuova disciplina della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

Il comma 16 reca una prima delega al Governo, da esercitare entro un anno per la riforma del regime di procedibilità per alcuni reati; per la riforma delle misure di sicurezza personali; per il riordino di alcuni settori del codice penale (si tratta invero di espressione generica), sulla base di specifici principi e criteri direttivi.

Il comma 17 delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 45 giorni dalla trasmissione degli atti (60 giorni nel testo Camera).

Il comma 18, nel delegare il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede: che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi; l'abrogazione dell'articolo 5, comma 1, del Testo unico sul casellario giudiziario (Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002) secondo cui le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono. Ulteriori criteri di delega non previsti nel testo approvato dalla Camera stabiliscono: di rivedere i presupposti per l'eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla attuale durata media della vita umana; di consentire alle Pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio di ottenere – a determinate condizioni – dall'Ufficio del Casellario Centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona; di eliminare l'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il Pubblico Ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; di rimodulare i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità con la finalità di reinserimento sociale del soggetto (per pene comunque non superiori a sei mesi).

Il comma 19 delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare entro 45 giorni (60 nel testo Camera). Anche in

questo caso è prevista la possibilità di una proroga di sessanta giorni del termine per l'esercizio della delega.

Infine, il comma 20 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti attuativi delle deleghe concesse dai commi 16 e 18. I commi successivi recano norme in materia di definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. Oltre a integrare l'articolo 71 del codice di procedura penale, in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile (comma 21), viene inserito nel codice di rito penale un nuovo articolo 72-*bis* sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato (comma 22).

Il comma 23 modifica il comma 2 dell'articolo 345 del codice di procedura penale relativo alla mancanza di una condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale, prevedendo che l'azione penale può essere nuovamente esercitata anche quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato ai sensi del nuovo articolo 72-*bis* del codice di procedura penale, l'incapacità viene meno o è stata erroneamente dichiarata.

Il comma 24 aggiunge un ulteriore comma 4-*bis* all'articolo 162 del codice di procedura penale, in materia di comunicazione del domicilio eletto. La nuova disposizione – introdotta dal Senato – prevede che, nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, debba essere comunicato all'autorità procedente unitamente alla dichiarazione di elezione anche l'assenso del difensore domiciliatario. Sono poi modificate numerose disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, il provvedimento in esame interviene: sull'articolo 104 del codice di procedura

penale, relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il Pubblico Ministero del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale) (comma 25); sull'articolo 335 del codice di procedura penale – in materia di registro delle notizie di reato – per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo (comma 26); sull'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale (intervento introdotto dal Senato), concernente il catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere dall'autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile, inserendo – per fini di coordinamento – anche il riferimento al nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 335 del codice di procedura penale (comma 27); sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (articolo 360 del codice di procedura penale), per prevedere che, qualora prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del Pubblico Ministero, l'indagato formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro 10 giorni (nuovo comma 4-*bis*) (comma 28); la modifica del comma 5 ha natura di coordinamento con le previsioni della nuova disposizione (comma 29); sugli articoli 407 e 412, dove si prevede che alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari (e comunque alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 415-*bis* per l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini) il Pubblico Ministero ha tempo 3 mesi (salva proroga di ulteriori 3 mesi concessa dal Procuratore

generale presso la corte d'appello) per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale; il citato termine concesso al Pubblico Ministero è di 15 mesi per reati di mafia, terrorismo ed altri specifici gravi reati (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 407). Al mancato esercizio, nel termine, dell'azione penale o dell'archiviazione consegue l'avocazione da parte del Procuratore generale (articolo 412) (comma 30); sull'articolo 408 del codice di procedura penale, per allungare da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per l'opposizione alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo il Pubblico Ministero debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 30 giorni (anziché 20) giorni per opporsi (comma 31); sull'articolo 409 del codice di procedura penale, imponendo al giudice, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, un termine di tre mesi per fissare la data dell'udienza in camera di consiglio e, successivamente a tale udienza, di provvedere sulle richieste entro lo stesso termine trimestrale ove non ritenga necessarie ulteriori indagini; nonché abrogando il comma 6 in base al quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo articolo 410-*bis* del codice di procedura penale (comma 32); sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito un nuovo articolo 410-*bis*, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione. Il decreto di archiviazione è nullo anche se, presentata opposizione, il giudice non si pronuncia sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile. In caso di nullità,

l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende (comma 33). Per coordinamento è poi modificato anche l'articolo 411 del codice di procedura penale, relativo ad altri casi di archiviazione (comma 34); sull'articolo 415 del codice di procedura penale, per precisare, con un nuovo comma 2-*bis*, che il termine semestrale entro il quale il Pubblico Ministero chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato (comma 35).

Il comma 36 detta una disposizione transitoria secondo cui le nuove disposizioni codicistiche introdotte dai commi da 25 a 35 si applicano ai procedimenti relativi a notizie di reato iscritte nell'apposito registro dopo l'entrata in vigore della legge in esame.

Il comma 37 – sostanzialmente identico all'articolo 12 dell'A.S. 2067 già approvato dalla Camera – modifica l'articolo 15 della legge n. 47 del 2015, di riforma delle misure cautelari, che prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente.

Il comma 37 integra tale obbligo informativo, prevedendo che la relazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari avviati nei con-

fronti dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

Il comma 38 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (articolo 428 c.p.p.), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio (di appello e di cassazione).

I commi da 41 a 44 modificano la disciplina del giudizio abbreviato (articolo 438 e seguenti del codice di procedura penale) che prevede, su richiesta dell'imputato, la definizione del giudizio già in udienza preliminare allo stato degli atti.

I commi 45 e 46 – in materia di trasformazione del rito – integrano la formulazione, rispettivamente, degli articoli 452 e 458 del codice di procedura penale relativi alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato – quando il Pubblico Ministero ha già chiesto al giudice il giudizio direttissimo (articolo 452) o quello immediato (articolo 458). L'integrazione intende coordinare il contenuto delle indicate disposizioni con le previsioni del nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 438, di cui si stabilisce l'applicazione. Diversamente che per il rito direttissimo, con la richiesta di trasformazione del rito da immediato ad abbreviato, può però essere eccepita l'incompetenza territoriale del giudice.

Da tale ultima ipotesi deriva l'ulteriore integrazione all'articolo 458, comma 2 – introdotta dal comma 47 – secondo cui, ove riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero presso il giudice ritenuto competente.

Il comma 48 riguarda il procedimento per decreto e con la modifica all'articolo 464 del codice di procedura penale rinvia anch'esso, in sede di giudizio conseguente all'opposizione dell'imputato al decreto di condanna – opposizione con cui chiede il giudizio abbreviato – all'applicabilità delle disposizioni del citato comma 6-*bis* dell'articolo 438.

Il comma 49 aggiunge un comma 1-*bis* all'articolo 130 del codice di procedura penale relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze. La disposizione

prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. Lo stesso comma 49 stabilisce che, in caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo Pubblico Ministero *ex* articolo 448, comma 2, del codice di procedura penale), alla rettifica provvede la Corte di cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza.

Il comma 50 aggiunge un comma 2-*bis* all'articolo 448 del codice di procedura penale per prevedere che il ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero e dell'imputato contro la sentenza di patteggiamento pronunciata del giudice soltanto per motivi attinenti: all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà); al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; all'erronea qualificazione del fatto; alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

Il comma 51 chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 50 non si applica ai procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento è stata presentata prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

Il comma 53 interviene sull'articolo 459 del codice di procedura penale (in materia di procedimento per decreto) integrandolo con un nuovo comma 1-*bis* volto a determinare i criteri di ragguglio in caso di irrogazione di pena pecuniaria in luogo di quella detentiva.

I commi da 54 a 72 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni. In particolare, intervenendo sulla disciplina generale delle impugnazioni: è modificato l'articolo 571 del codice di procedura penale, per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione (comma 54); si sostituisce l'articolo 581 del codice di procedura penale specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'invalidità: anche l'indicazione delle

prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione; anche le richieste istruttorie (comma 55).

Intervenendo, poi, sulla disciplina dell'appello il comma 56 reintroduce nel codice di procedura penale, con intenti deflattivi, il cosiddetto concordato sui motivi in appello, istituito abrogato nel 2008.

Il comma 57, identico al testo già approvato dalla Camera, interviene sull'articolo 602 del codice di procedura penale, relativo al dibattimento in appello, per ripristinare, anche in questa fase, la previsione sul concordato sui motivi in appello. Introduce a tal fine un comma 1-*bis* dal contenuto analogo a quello dei commi 1 e 3 dell'articolo 599-*bis*.

Il comma 58 dell'articolo 18 aggiunge un comma 3-*bis* all'articolo 603 del codice di procedura penale per prevedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice anche quando l'appello proposto dal Pubblico Ministero: riguarda una sentenza di proscioglimento; è fondato sulle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa.

I commi da 59 a 69 recano modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione e ricalcano sostanzialmente il provvedimento già approvato dalla Camera (A.S. 2067, articolo 23).

Il comma 70 dispone l'abrogazione dell'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale concernente la rescissione del giudicato trasferendo la relativa disciplina nell'articolo 629-*bis*, all'interno del Titolo IV relativo alla revisione. Tale previsione, introdotta dal comma 71, consente al condannato o al sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, di chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Il comma 72, analogamente a quanto previsto dal provvedimento approvato dalla Camera, prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia,

debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

Il comma 73, senza modificare il testo già approvato dalla Camera, interviene sull'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il Pubblico Ministero – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione.

Il comma 74, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter* e *quater*, 320, 321 e 322 del codice penale (concussione; corruzione propria; corruzione in atti giudiziari; indebita induzione a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione attiva; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

I commi 75 e 76 riguardano la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (decreto legislativo n. 106 del 2006).

I commi 77, 78 e 79 riguardano la partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto sia nel giudizio ordinario che nel rito abbreviato nonché la partecipazione a distanza all'udienza camerale.

Il comma 80 modifica l'articolo 7 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) relativo al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali.

Il comma 81 – identico al provvedimento approvato dalla Camera – prevede che le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto nel dibattimento ordinario (comma 77), nel procedimento in camera di consiglio (comma 78), nel rito abbreviato (comma 79) e nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali antimafia acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge in esame sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il comma 82 delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto dei principi dettati dai commi 84 e 85, per riformare: la disciplina delle intercettazioni; la disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale; l'ordinamento penitenziario.

Il comma 83 delinea i tempi e il procedimento per l'attuazione della delega. Il comma 84 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (lettere da a) ad e)) e di giudizi di impugnazione (lettere da f) a m)).

Il comma 85, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 354 del 1975 per la gestione delle situazioni di emergenza (articolo 41-*bis*), individua i seguenti criteri e principi direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario: Ulteriore delega è affidata al Governo dal comma 86 ed è relativa all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, mentre il comma 87 riguarda la delega per le eventuali disposizioni integrative e correttive.

Il comma 88 prevede misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. I principi e criteri direttivi indicati per l'esercizio della citata delega di cui alla legge n. 124 del 2015 ricalcano sostanzialmente il contenuto del comma 88 in esame.

Il comma 89 prevede poi che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e vengano determinate le corrispondenti tariffe.

Il comma 90 stabilisce che il Decreto ministeriale di cui a comma 89 vada trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Infine, il comma 91, ai fini della razionalizzazione delle spese relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per intercettazioni (di cui ai commi 88 e 89) con quelle di cui al testo unico spese di giustizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), secondo i seguenti principi e criteri direttivi.

Il comma 92 costituisce la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.

Il comma 93 precisa che i decreti attuativi delle deleghe previsti dal disegno di legge debbano essere corredati della relazione tecnica.

Il comma 94 – conformemente alla disciplina di contabilità e finanza pubblica – prevede che, se dai decreti delegati derivino maggiori oneri finanziari che non siano compensati da altre disposizioni degli stessi decreti, questi ultimi sono emanati solo dopo o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziavano le relative risorse finanziarie.

Il comma 95 indica la data di entrata in vigore della legge in esame nel 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7.

C. 4451 Governo.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge n. 54 del 29 aprile 2017, oggetto di conversione da parte del disegno di legge in esame, reca disposizioni urgenti volte ad incrementare i dispositivi di sicurezza interna del Paese, in vista del prossimo svolgimento del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7, che avrà luogo a Taormina il 26 e 27 maggio 2017. Il decreto-legge consta di tre articoli.

L'articolo 1 integra di 2.900 unità il contingente di personale militare delle forze armate facente parte del piano di impiego operativo di cui al comma 377 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la legge di bilancio 2017. Tale incremento è limitato al periodo 1°-28 maggio 2017. Si ricorda che il comma 377 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano « strade sicure » che vede impegnato un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. In particolare, secondo quanto precisato dal Governo nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, 1.923 unità sono destinate a svolgere attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili a Taormina; 432 unità sono destinate al rafforzamento dei dispositivi di vigilanza delle frontiere marittime ed aeree della Sicilia e della Calabria, nonché di altre aree a rischio; infine, 545 unità sono destinate alla sicurezza degli assetti militari di difesa dello spazio aereo e navale. Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare

impiegato nelle richiamate attività, l'articolo 1 rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, in base alle quali: il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati; il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari; nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente l'articolo 2 autorizza la spesa complessiva di 5.360.019 di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, la legge di stabilità per il 2015.

L'articolo 3 reca la consueta disposizione concernente l'entrata in vigore del decreto-legge coincidente con il giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il decreto-legge in esame è riconducibile alla materia « difesa e Forze armate » attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 19.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza

della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2017.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, deposita una proposta di testo unificato (*vedi allegato 5*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, facendo seguito a quanto convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà convocata nella giornata di domani 18 maggio un'ulteriore riunione dell'ufficio di presidenza per definire l'organizzazione dei lavori della Commissione in relazione al provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO DEI NOVE

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Emendamenti C. 3558-A Dambruoso.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso e abb.

ALLEGATO 1

5-11358 Plangger ed altri: Sulle risorse destinate al G7 di Taormina e sui relativi costi.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione alla richiesta di precisare l'ammontare di risorse pubbliche direttamente o indirettamente destinate, a livello centrale, al G7 di Taormina, si fa presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato istituito uno specifico capitolo di spesa denominato Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice G7, anche per adeguamenti di natura infrastrutturale, e per esigenze di sicurezza con uno stanziamento di 45 milioni di euro per l'anno 2017 di cui 15 milioni destinati agli interventi infrastrutturali e di sicurezza. Le suddette risorse sono state impiegate anche per gli altri eventi compresi nella Presidenza italiana del G7 che sono in corso di svolgimento in altre città italiane

e che proseguiranno fino alla fine dell'anno. Oltre alle suddette risorse, al fine di prevedere il finanziamento delle spese di funzionamento delle due strutture di missione allo scopo istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 e con decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 2017 sono stati stanziati – con oneri a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri – circa 10 milioni di euro.

Circa lo stato dei lavori di allestimento e preparazione cui fa riferimento l'interrogante, preme infine assicurare che gli stessi procedono secondo i tempi stabiliti e che saranno completati entro la data di avvio del Vertice. Può, quindi, ritenersi che le attività e le manifestazioni connesse all'evento G7 saranno affrontate senza alcuna preoccupazione e nel migliore dei modi possibili.

ALLEGATO 2

5-11359 Dieni ed altri: Su una procedura di selezione di esperti per il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di cui al DPCM 8 agosto 2016.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente le procedure di selezione degli esperti presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, si rappresenta, per quanto di competenza e sulla base degli elementi forniti dal DIPE, quanto segue.

Per quanto riguarda gli incarichi oggetto della presente interrogazione si chiarisce che essi sono stati attribuiti attraverso l'utilizzo della cosiddetta *short list* e non dovendo dar luogo a rapporti di pubblico impiego né tanto meno a vincoli di subordinazione ed esclusività dei relativi rapporti possono essere costituiti anche in deroga all'articolo 97, comma 4, della Costituzione che prevede il ricorso alla modalità concorsuale. Alla luce di tali premesse, pertanto, il Dipartimento ha ritenuto di poter ricorrere ad una *short list* che non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale di qualsivoglia natura presso il Dipartimento.

Per meglio chiarire quanto rappresentato dall'interrogante si precisa che risultano attribuiti n. 11 incarichi nell'ambito delle 18 posizioni dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2016 adottato ai sensi del comma 589, articolo 1, della legge di stabilità per

il 2016 e che, quindi, allo stato attuale potranno essere conferiti un massimo di ulteriori 7 incarichi.

Quanto ai costi sostenuti dallo Stato per il pagamento degli emolumenti spettanti agli esperti in discorso, l'interrogazione cita la cifra di euro 1.230.000 annui per il totale dei 18 esperti, che rappresenta correttamente la previsione di spesa per la retribuzione lorda dell'intero contingente a ranghi pieni per il 2017. Tuttavia, il costo storico per cassa del 2016 degli incarichi effettivamente attribuiti ammonta ad euro 791.886,52.

Inoltre, con riferimento alla presunta richiesta formulata dall'interrogante secondo la quale non ci sarebbe stata un'ampia e sufficiente diffusione dell'Avviso pubblico del 5 aprile 2017, si precisa che esso è stato pubblicato sia sul sito *web* del Dipartimento che sulla apposita sezione delle pagine dedicate alla «Amministrazione trasparente», ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e della delibera ANAC n. 1310 del 28 febbraio 2016, tanto che sono state raccolte 143 manifestazioni di interesse.

Infine, preme ricordare all'interrogante che le procedure poste in essere hanno pienamente rispettato la normativa vigente ed hanno tenuto conto delle effettive necessità funzionali del Dipartimento.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario »;

valutati i commi da 77 a 81 dell'articolo unico che ampliano i casi in cui è possibile la partecipazione a distanza al dibattimento da parte degli imputati;

considerato che con riferimento a tali disposizioni assumono rilievo gli articoli 24 e 111 della Costituzione relativamente al diritto di difesa e al diritto al contraddittorio;

richiamata la sentenza n. 342 del 22 luglio 1999 nonché l'ordinanza n. 483 del

26 novembre 2002, con la quale la Corte costituzionale ha rilevato che l'intera disciplina sulla partecipazione al dibattimento a distanza assicura il « livello minimo di garanzie » necessario per tutelare il diritto di difesa di imputati detenuti per reati di eccezionale gravità, mettendolo comunque a confronto con le esigenze della tutela della collettività e dell'ordinato svolgimento dei processi;

considerato che le disposizioni da essa recate sono riconducibili alle materie « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento penale » riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7 (C. 4451 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4451 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, recante disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7;

considerato che il contenuto del decreto-legge in esame è riconducibile alla materia « difesa e Forze armate » attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - . 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripar-

tita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1. Per la assegnazione del restante numero di seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.

4. In ciascuno dei collegi uninominali è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. L'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali è effettuata, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente Testo Unico. ».

2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo cen-

simento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali ed il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali. ».

b) il comma 3 è soppresso.

3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinomiale ».

4. L'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.

5. L'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « nei collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei collegi uninominali » e dopo le parole: « nei singoli collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei singoli collegi uninominali ».

6. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e dei candidati nei collegi uninominali ».

7. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinomiale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale o, in caso di collegio plurinomiale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinomiale. Nel caso di collega-

mento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinomiale ».

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni collegio plurinomiale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore ».

8. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità dell'elezione.

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione.

3. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.

5. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione. ».

9. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e i candidati nei collegi uninominali ».

10. All'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali presentate » sono inserite le seguenti: « , dei candidati nei collegi uninominali ».

11. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) le parole: « e al quarto » sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

d) dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale »;

e) al numero 6-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: « comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista » sono inserite le seguenti: « e dei candidati di ciascun collegio uninominale »;

2) all'alinea, le parole: « di cui all'articolo 19, e » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 19 e, fermo restando che, nel caso in cui sia dichiarata

non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista nei restanti collegi uninominali.

12. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; »

13. All'articolo 30, comma 1, numero 4), dopo le parole: « collegio plurinominali » sono inserite le seguenti: « e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali ».

14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominali secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate ».

15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ».

16. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: « Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche ».

17. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è considerato comunque valido ».

18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole: « o dei candidati cui è attribuita la preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale »;

2) al quarto periodo, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

b) al comma 3-*bis*, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

d) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione ».

21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti

gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

c) procede al riparto di 303 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circo-

scrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le

parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione ».

22. L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 83-*bis* – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che

rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie. ».

23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi

possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico ».

24. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale ».

25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « anche sopravvenuta », sono inserite le seguenti: « in un collegio plurinominale » e le parole: « non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze » sono sostituite dalle seguenti: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione »;

b) al comma 3 le parole: « dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* » sono sostituite dalle seguenti: « attribuito in un collegio uninominale ».

26. All'articolo 92, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole « e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale » sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

27. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), le parole « nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-*quater*, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. » sono soppresse ed è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 3 le parole « , anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3) » sono soppresse.

28. All'articolo 93-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del

1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole « e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale » sono soppresse e l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole « di cui all'articolo 1, comma 2, presentate » sono sostituite dalle seguenti: « presentate, per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, »;

c) al comma 7, le parole « , nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle » sono sostituite dalle seguenti: « e il contrassegno ovvero i contrassegni che contraddistinguono le ».

29. All'articolo 93-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 3 è soppresso.

30. All'articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « , anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3) » sono soppresse;

b) al comma 3 le parole « comma 1, numero 3) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettere a), b) e c) » e le parole da « e, per ciascuna lista cui sono collegati, » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) il comma 4 è soppresso;

d) al comma 6, il primo periodo è soppresso e le parole « A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a tale fine per ciascuna lista divide la rispettiva cifra elettorale, come determinata »;

e) il comma 7 è soppresso;

31. Le Tabelle A-bis e A-ter, allegate al presente testo unico, sono sostituite dalle Tabelle A-bis e A-ter di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio nazionale, con eccezione del Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è suddiviso in 150 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione del

Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui al comma 1, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.

3. La regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.

5. L'assegnazione dei seggi alle liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali ».

3. Nel titolo II, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« ART. 7-*bis*. — 1. Presso la Corte di cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale per il Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente ».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Nel caso di collega-

mento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico ».

6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto trac-

ciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« ART. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale. In conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

2. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

c) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

d) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

ART. 16-*bis*. – L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste di liste individuate ai sensi della lettera *b)*. ».

8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« ART. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, lettera *b)*, e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c)*. Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c)*, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per

tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascun collegio plurinomiale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinomiali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a

parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

ART. 17-bis. — 1. Il senatore eletto in più collegi plurinomiali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.

2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinomiali si intende eletto nel collegio uninominale ».

9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21-ter.

2. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio plurinomiale si applica quanto previsto dall'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta; »

c) l'ultimo ed il penultimo periodo della lettera b) sono sostituiti dai seguenti: « L'elezione nei collegi uninominali e l'elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni ed integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In tali disposizioni la parola lista è riferita ai gruppi di candidati presentati per l'elezione nei collegi uninominali della Regione. La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso della Corte di appello di Trento. »;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta

la candidatura ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera *b-bis*), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale; »;

e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dell'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del nu-

mero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi. ».

11. All'articolo 20-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati. »

12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della regione. L'Ufficio centrale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-*ter*. ».

13. All'articolo 21-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2. ».

14. Le tabelle A e B, allegate al decreto legislativo n. 533 del 1933, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'Allegato 2 alla presente legge.

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali).

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare,

entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui alla lettera *a*), un numero non inferiore a due e non superiore a quattro dei seggi da attribuire ai sensi degli articoli 83 e 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi dei citati articoli 83 e 83-*bis*. In ciascuna circoscrizione il numero dei collegi plurinominali è determinato di norma aggregando il territorio di tre ovvero quattro collegi uninominali contigui, salvo che non sia altrimenti necessario per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti nella circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media

della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

f) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, nelle restanti regioni del territorio nazionale per

l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 150 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dalla aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 1, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica;

c) con esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* in ciascuna delle altre regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione, di norma, di due ovvero tre collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui alla lettera a), un numero non inferiore a due e non superiore a quattro dei seggi da attribuire ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi del citato articolo 17;

d) nella aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio

comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

f) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla ricezione di ciascuno schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. Si prescinde dal parere di cui al comma 4 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.


ALLEGATO I
(Articolo 1, comma 14)
Tabella A-bis
(Articolo 31)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	E	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	F	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	G	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	H	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	A	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	B	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	C	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	D	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

Tabella A-ter
(Articolo 31)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del.....
(data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
.....
COLLEGIO PLURINOMINALE
.....
COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

ROLLO DELLA SEZIONE

ALLEGATO 2
(Articolo 2, comma 5)
Tabella A
(Articolo 11)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	A	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	B	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	C	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	D	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	E	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	F	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	G	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	H	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome

Tabella B
(Articolo 11)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del.....
(data dell'elezione)

REGIONE
.....

COLLEGIO PLURINOMINALE
.....

COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

BOLLO DELLA SEZIONE